

STATUTO

**"IRIS ACCOGLIENZA -
COOPERATIVA SOCIALE" -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA SAN LUIGI
GONZAGA 8

Numero REA: VA - 248085

Codice fiscale: 02333200125

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata:

"IRIS ACCOGLIENZA - Cooperativa Sociale" - O.N.L.U.S.

La Cooperativa ha sede in GALLARATE (VA).

Con delibera dell' organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico - La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-

	le, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori	
	dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsa-	
	bile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principal-	
	mente soci lavoratori retribuiti, dando loro occupazione lavorativa alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del conseguì-	
	mento del predetto scopo mutualistico, la Cooperativa, in relazione alle con-	
	crete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap-	
	porti di collaborazione coordinata non occasionale, secondo quanto previsto	
	in apposito Regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei soci ai sensi del-	
	l'art. 2521, ultimo comma, cod. civ., nonché dell' art. 6 della Legge n.	
	142/2001.	
	Scopo della cooperativa è anche quello di offrire i servizi oggetto della sua	
	attività produttiva, ai soci fruitori, alle migliori condizioni qualitative ed eco-	
	nomiche.	
	La cooperativa potrà svolgere le predette attività mutualistiche anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale - La Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento	
	di attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente -	
	anche se non esclusivamente - a persone handicappate e con ritardi di ap-	
	prendimento, disabili medio-gravi con poche o scarse possibilità di essere in-	
	- 2 -	

	serite in ambiente lavorativo normale, minori a rischio di emarginazione so-	
	ciale.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente,	
	in conto proprio e/o per terzi:	
	- attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il	
	perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli	
	individui;	
	- attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	- attività e servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto pres-	
	so la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui	
	opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed al-	
	l'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a fa-	
	vore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comun-	
	que, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'i-	
	stituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	- 3 -	

	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazio-	
	ni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge	
	a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di risparmio tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme	
	modificative e integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secon-	
	do le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni dell'art. 2529	
	del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- 4-	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione del-	
	l'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-	
	duttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) - soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i requisiti tec-	
	nico/professionali necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa oggetto del-	
	la cooperativa e che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali,	
	in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci pre-	
	statori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destina-	
	zione;	
	2) - soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.	
	381/1991,	
	3) - soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della Cooperativa;	
	4) - soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	- 5-	

	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svol-	
	ta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valuta-	
	zione del consiglio di amministrazione.	
	Art. 6 - Soci in formazione - L'organo amministrativo, con le modalità pre-	
	viste dall'art. 16 del presente Statuto, può ammettere a partecipare alla socie-	
	tà soggetti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui all'articolo 5	
	del presente Statuto, intendano compiere un periodo di formazione al termi-	
	ne del quale essere ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci coo-	
	peratori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa, nei limi-	
	ti in cui ciò sia utile al raggiungimento degli scopi mutualistici che la coope-	
	rativa si prefigge di perseguire.	
	In ogni caso il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni dal momento	
	della ammissione.	
	L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determi-	
	nare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue	
	specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.	
	Durante il periodo di prova il socio dovrà osservare gli obblighi di forma-	
	zione che verranno determinati dall'Organo Amministrativo al momento del-	
	la ammissione, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di for-	
	- 6 -	

	mazione professionale.	
	L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri	
	inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale provvedendo	
	con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la	
	reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.	
	Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a veri-	
	ficare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, in	
	caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato	
	entro giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la delibera di esclu-	
	sione mediante lettera raccomandata a/r.	
	Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa	
	annotazione nel libro soci.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 - Soci sovventori - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovven-	
	tori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.	
	Art. 8 - Conferimento e azioni dei soci sovventori - I conferimenti dei sov-	
	ventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al succes-	
	sivo art. 25, comma 1, punto 2), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-	
	ti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	25,00(venticinque) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero	
	100(cento).	
	- 7 -	

	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ.	
	Art. 9 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori - Salvo che sia diver-	
	samente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le	
	azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di am-	
	ministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronun-	
	ciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	
	modalità previste dal successivo art. 26.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito	
	ovvero provvederà a liquidare al sovventore il valore delle azioni, tenendo	
	conto di quanto previsto al successivo art. 11, comma 3.	
	Art. 10 - Deliberazione di emissione - L'emissione delle azioni destinate ai	
	soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	A) l'importo complessivo dell'emissione;	
	B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio d'ammi-	
	nistrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	C) il termine scaduto il quale il socio sovventore ha facoltà di recedere;	
	D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privile-	
	gi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corri-	
	sposto previsto per i soci ordinari;	
	Al socio sovventore sono attribuiti n. 1(uno) voto nelle assemblee della so-	
	- 8 -	

	cietà. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi	
	tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coef-	
	ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'attribuzione di eventuali privilegi patrimoniali ai sensi della pre-	
	cedente lettera D), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo	
	ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti al consiglio d'amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 - Recesso dei soci sovventori - Oltre che nei casi previsti dall'art.	
	2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine stabilito a norma della lettera C) del precedente artico-	
	lo.	
	Il recesso deve esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 2437 bis,	
	cod. civ..	
	In caso di recesso spetta al socio sovventore il diritto alla liquidazione delle	
	proprie azioni.	
	Il valore di liquidazione delle azioni è determinato secondo quanto previsto	
	dall'art. 2437 ter cod. civ..	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni con-	
	- 9 -	

	cernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRU-	
	MENTI DI DEBITO	
	Art. 12 - Azioni di partecipazione cooperativa - Con deliberazione dell'as-	
	semblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/1992.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privile-	
	giate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un am-	
	montare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e	
	depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00(venticinque)	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni,	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta ri-	
	duzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se	
	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo del-	
	le altre azioni.	
	- 10-	

	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata	
	ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà	
	in particolare l'eventuale termine scaduto il quale il titolare delle azioni ha	
	facoltà di recedere.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dal-	
	l'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione coo-	
	perativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste	
	inoperte.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunera-	
	zione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	A) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei	
	termini previsti in sede di emissione;	
	B) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente	
	alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 - Assemblea speciale - L'assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le	
	norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, vie-	
	ne convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rap-	
	presentante comune, quando lo ritiene necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	- 11 -	

	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per	
	ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti,	
	può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazio-	
	ni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tu-	
	tela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della società.	
	Art. 14 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civi-	
	le, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine fissato a norma del comma 6 del prece-	
	dente articolo.	
	Il recesso deve esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 2437 bis,	
	cod. civ..	
	In caso di recesso spetta al socio sovventore il diritto alla liquidazione delle	
	proprie azioni.	
	Il valore di liquidazione delle azioni è determinato secondo quanto previsto	
	dall'art. 2437 ter cod. civ..	
	Art. 15 - Obbligazioni e altri strumenti di debito - Con la deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai	
	sensi dell'art. 2410 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto, in ogni caso, di	
	quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 488, sue eventuali modifi-	
	che ed integrazioni.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria,	
	sono stabiliti:	
	- 12-	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 16 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	A) - l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;	
	B) - la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	C) - per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	D) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	E) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalle legge;	
	F) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- 13-	

	li;	
	G) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti D), E), F) e G) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammis-	
	sione dovrà altresì contenere:	
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale,	
	il codice fiscale.	
	b) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazio-	
	ne;	
	c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio persona fisica è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Le società, associazioni od enti sono iscritte in un'apposita sezione loro riser-	
	vata.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	- 14-	

	municazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 17 - Obblighi dei soci - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'ammi-	
	nistrazione	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 18 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione o estinzione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 19 - Recesso del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto sal-	
	vo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine fa-	
	miliare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- 15-	

	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause at-	
	tinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla socie-	
	tà. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezio-	
	ne.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità pre-	
	viste ai successivi art. 44 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consi-	
	glio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 20 - Esclusione - L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferi-	
	mento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione	
	- 16-	

	dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della	
	Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore del-	
	la Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Coopera-	
	tiva	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi.	
	c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel ver-	
	samento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi si-	
	gnificativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dis-	
	sidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale	
	e ordinario svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere compor-	
	tamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto	
	sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti op-	
	pure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la ri-	
	soluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	- 17 -	

	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Il socio fallito è escluso di diritto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a	
	cura degli amministratori.	
	Art. 21 - Delibere di recesso ed esclusione - Le deliberazioni assunte in	
	materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari median-	
	te raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di	
	amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio	
	arbitrale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente statuto. L'impugnazio-	
	ne dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 22 - Liquidazione - I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il	
	diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate	
	a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	- 18-	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 23 - Morte del socio - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 22	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari essi, entro centottanta giorni dalla data del decesso del de	
	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla so-	
	cietà. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del	
	Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentra-	
	no nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	
	al precedente art. 16. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del-	
	l'art. 22	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisio-	
	- 19-	

	ne. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 16.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 22	
	Art. 24 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati. - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione	
	alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20 lett. b), c), d), e f), oltre ad es-	
	sere obbligati a risarcire i danni provocati alla società ed a pagare l'eventuale	
	penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, ove previste da apposito regolamento, e	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	- 20-	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 - Elementi costitutivi - Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni	
	di valore minimo pari a Euro 26,00 (ventisei) e, nel complesso, non superio-	
	ri ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperati-	
	va;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-	
	duti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate	
	dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei	
	certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali	
	- 21 -	

	consegue all'iscrizione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.	
	Tutte le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 26 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione - Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.	
	Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 27 - Bilancio di esercizio - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione	
	- 22-	

	informativa a sensi della normativa vigente e la stesura della relazione sul-	
	l'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle	
	leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa an-	
	che nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della	
	comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-	
	vero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) - alla riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento;	
	b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge.	
	c) - ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea, fatte salve le destinazioni di cui sopra, deve destinare gli utili	
	d'esercizio alla costituzione di riserve indivisibili.	
	- 23 -	

	L'Assemblea può deliberare l'utilizzo delle riserve indivisibili alla copertura	
	di eventuali perdite dell'esercizio.	
	In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della	
	Società né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 28 - Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei	
	soci potrà deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distribuzio-	
	ne dei ristorni ai soci lavoratori esclusivamente mediante aumento gratuito	
	del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura proporzionale alla quan-	
	tità e qualità del lavoro prestato da ciascun socio in esecuzione del rapporto	
	mutualistico, secondo quanto previsto nel Regolamento da adottarsi ai sensi	
	dell' art. 3 del presente Statuto, da predisporre a cura degli amministratori	
	sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	L'Assemblea dei soci, nella stessa sede, potrà anche deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, la distribuzione dei ristorni ai soci fruitori, esclu-	
	sivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato, in misura proporzionale alla quantità dei rapporti mutualistici intercorsi	
	tra socio e società.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, su proposta	
	del Consiglio d'amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori	
	- 24 -	

	i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 - Organi - Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 30 - Assemblee - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.	
	ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a ga-	
	rantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di ammini-	
	strazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunan-	
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette for-	
	malità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli ammini-	
	stratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenu-	
	ti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 31 - Funzioni dell'Assemblea - L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	- 25 -	

	dacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni, in particolare quello di cui all'art. 3 del presente Statuto;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142/2001;	
	8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della legge n. 142/2001	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27	
	L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti	
	- 26-	

	dall'art, 2365 del codice civile.	
	Art. 32 - Costituzione e “quorum” deliberativi - In prima convocazione	
	l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	di voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto di voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o	
	rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'appro-	
	vazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui al-	
	l'art. 6 della legge n.142/2001, le relative delibere devono essere adottate	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioran-	
	za dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci aventi diritto al voto.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'as-	
	semblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 33 - Verbale delle deliberazioni e votazioni - Le deliberazioni dell'as-	
	semblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	
	rio o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato	
	- 27 -	

	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 34 - Voto - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora	
	nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10 comma 2.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci avente	
	diritto di voto.	
	Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 35 - Presidenza dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente	
	del consiglio di amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche socio. La nomina del se-	
	- 28-	

	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 36 - Consiglio di Amministrazione - La società è amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabi-	
	le da 3(tre) a 5(cinque) eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne deter-	
	mina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori	
	e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono essere, in ogni caso, più di un terzo dei com-	
	ponenti del consiglio di amministrazione.	
	Gli Amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. In	
	deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 Codice Civile, all'amministratore re-	
	vocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno, salvo il caso di	
	dolo e colpa grave dell'assemblea che ha deliberato.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.	
	Art. 37 - Compiti del Consiglio di Amministrazione - Il consiglio d'ammi-	
	nistrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclu-	
	si solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la	
	competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma 2 del codice civile.	
	Art. 38 - Convocazioni e deliberazioni - Il consiglio d'amministrazione è	
	convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibe-	
	rare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	- 29-	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le votazioni sono palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la	
	parte a cui afferisce il voto del Presidente.	
	Art. 39 - Integrazione del Consiglio - In caso di mancanza sopravvenuta di	
	uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art 2386 del Codice Civile.	
	Art. 40 - Compensi agli amministratori - I componenti il Consiglio d'Am-	
	ministrazione non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rim-	
	borso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Art. 41 - Rappresentanza - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Pre-	
	sidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-	
	rie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferi-	
	te, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio d'amministrazione	
	può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al vice presidente.	
	- 30-	

	Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà	
	conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 42 -Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, nominato, se obbligato-	
	rio, per legge, o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea	
	I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto del-	
	la nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 43 - Controllo contabile - Il controllo contabile della società, qualora	
	non sia nominato il collegio sindacale, è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis,	
	comma 1 del Codice Civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 - Clausola arbitrale - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità	
	di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligato-	
	- 31-	

	rio del Pubblico ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità	
	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquida-	
	tore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 45 - Arbitri e procedimento -	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00(quindicimi-	
	la). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del	
	Codice di procedura civile;	
	b) tre per le altre controversie comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvocati e sono nominati	
	dal presidente dell'Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la	
	sede della cooperativa, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più dili-	
	gente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.	
	- 32-	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notifi-	
	cata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1	
	D.Lgs. n. 5/2003	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal-	
	l'art. 36 D.Lgs n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri e	
	decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo ar-	
	bitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termi-	
	ne possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del princi-	
	pio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzio-	
	ne, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare una apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 46 - Esecuzione della decisione - Fuori dai casi in cui non integri di per	
	se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della so-	
	cietà o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	

	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 47 - Liquidatori - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà una o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 48 - Liquidazione del patrimonio - In caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c), e dell'eventuale so-	
	praprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 - Clausola di mutualità - Non possono essere distribuiti dividendi in	
	misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 cod. civ.	
	- Non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 50 - Regolamenti - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando cri-	
	teri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio	
	- 34-	